



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

---

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma,

FM/me

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di ASCOLI PICENO**  
**Corso G. Mazzini 216**  
**63100 Ascoli Piceno**

**Inviato a mezzo e-mail**

*Oggetto: PO 390-2009 –tariffa professionale – compensi per l'assistenza in procedure concorsuali*

Con riferimento al quesito formulato in data 24 settembre 2009, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito ai compensi spettanti al professionista per una serie di attività poste in essere sia nella fase preconcorsuale, sia nella successiva fase concorsuale, si osserva quanto segue.

L'art. 44 TP regola i compensi spettanti ai professionisti per le prestazioni, diverse dai componenti amichevoli, rese a favore del cliente sia nella fase preconcorsuale, che in quella concorsuale. In particolare, per le prestazioni rese nella fase preconcorsuale, spetteranno i compensi determinati ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b); mentre per le attività svolte la fase concorsuale spetteranno i compensi di cui all'art. 44, comma 2.

Gli onorari così determinati non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'art. 26 TP. Spettano, invece, i rimborsi di spese di cui all'articolo 18, le indennità di cui all'articolo 19 e, se ne ricorrono i presupposti, la maggiorazione di cui all'articolo 23.

Come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 44 TP, le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore sia nella fase preconcorsuale che in quella concorsuale devono considerarsi "nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura".

Ne consegue che l'articolo 44 T.P. è volto a remunerare una serie di prestazioni che comprendono, fra le altre, l'analisi della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, il controllo formale della contabilità e dei libri obbligatori, l'elaborazione dell'istanza di ammissione, con la preparazione dei vari allegati, relazioni e situazioni.

Solo il compimento di ulteriori prestazioni, che non siano accessorie o complementari a quelle poste in essere per l'assistenza del debitore nella procedura concorsuale (prestazione principale), dà diritto all'applicazione degli ulteriori onorari specifici previsti nella tariffa.

Come chiarito espressamente dalla norma, qualora il professionista abbia svolto solo alcune fasi della pratica, cioè la pratica non sia stata svolta nella sua interezza dalla fase iniziale dello studio alla fase conclusiva della presentazione della istanza di ammissione della procedura, si rendono applicabili gli onorari gradualmente previsti dall'articolo 26, o eventuali onorari specifici espressamente previsti dalla Tariffa per le specifiche prestazioni rese (per esempio, si potrebbe ipotizzare l'applicazione dell'articolo 53 per le prestazioni consistenti nello studio preliminare della situazione finanziaria aziendale).

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

